

Edizione di martedì 30 maggio 2023

NEWS DEL GIORNO

AdE: esclusa imponibilità in caso di riversamento dei compensi
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Inail: protocollo sulle prestazioni economiche idrofangoterma
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Inps: carta solidale per acquisti di beni di prima necessità
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Rotazione in costanza di cassa integrazione straordinaria
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

AdE: esclusa imponibilità in caso di riversamento dei compensi

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello 22 maggio 2023, n. 330](#), interviene in materia di trattamento fiscale da adottare in ipotesi di corresponsione di un compenso con contestuale riversamento ad altra società (consociata con l'erogante).

Nello specifico, la fattispecie oggetto di disamina riguarda appunto il riconoscimento, da parte di un'azienda italiana, del compenso come amministratore ad un soggetto che è anche dipendente di una consociata estera (comunitaria) e che ricopre tale incarico proprio in virtù del suo rapporto di lavoro subordinato.

Esiste, inoltre, un vincolo contrattuale automatico di riversamento al proprio datore di lavoro del compenso.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce come, in ipotesi come queste, il soggetto passivo d'imposta relativamente al compenso non possa essere la persona fisica in quanto di fatto tale emolumento non entra mai nella sua concreta disponibilità.

La risposta ad interpello poi, nel motivare tale posizione, ne evidenzia anche la coerenza rispetto a pregresse posizioni assunte rispetto a fattispecie analoghe, andando a citare la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, e la Nota (del medesimo dicastero) 17 maggio 1977, n. 8/166.

Il fattore comune tra le varie fonti citate è costituita dall'impossibilità di assoggettare ad imposta compensi che nella realtà non entrano a far parte della disponibilità del soggetto cui viene erogato, proprio in relazione al parallelo obbligo contrattuale di riversamento contestuale.

Master di specializzazione

**LICENZIAMENTI OGGETTIVI E
PER RAGIONI ECONOMICHE**

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Inail: protocollo sulle prestazioni economiche idrofangotermali

di Redazione

L'Inail, con [circolare 24 maggio 2023, n. 20](#), interviene in materia di prestazioni accessorie alle cure idrofangotermali.

La citata circolare è conseguente alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto del 15 maggio 2023, e formalizza come le prestazioni economiche accessorie alle cure idrofangotermali e ai soggiorni climatici sono erogabili anche oltre i termini revisionali.

Tale approccio va, quindi, a modificare il precedente impianto che si fondava sulla presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, che invece ora trova applicazione esclusivamente per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità.

Come precisato dalla stessa circolare Inail n. 20/2023, le disposizioni contenute nel Protocollo approvato con deliberazione del 15 maggio 2023, n. 118, si applicano a tutti i casi futuri, così come a quelli in istruttoria, ed a quelli per cui siano in atto controversie amministrative o giudiziarie.

Seminario di specializzazione

**TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E STRATEGIE RELAZIONALI
NEL CONTENZIOSO DEL LAVORO**

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Inps: carta solidale per acquisti di beni di prima necessità

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 26 maggio 2023, n. 1958](#), fornisce indicazioni in merito alla carta solidale per acquisti di beni di prima necessità.

Si tratta dell'attuazione della previsione contenuta nell'art. 1, comma 450, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di bilancio per l'anno 2023, ed in particolare nella dotazione di un fondo per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte di soggetti in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro.

In data 12 maggio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura recante disposizioni in merito ai criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno e per questo beneficiari del contributo economico come sopra definito.

Il messaggio Inps n. 1958/2023 detta le modalità operative per il riconoscimento del beneficio, che non è a domanda ma la cui individuazione è rimessa ai criteri ed alle modalità previste dal citato decreto.

In concreto, l'Inps entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in argomento, fornirà (tramite apposita applicazione web) a ciascun comune l'elenco dei beneficiari che rispettano i requisiti previsti.

Ampia rilevanza viene data dall'incompatibilità del citato trattamento rispetto ad altre forme di sostegno al reddito, quali ad esempio il reddito di cittadinanza, quello di inclusione, ma anche NASpI, DIS – COLL, Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito.

La misura si concretizza nel riconoscimento di un contributo economico di importo complessivo pari a 382,50 euro, erogato mediante Carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile, e la sua fruizione, a seguito del riconoscimento, deve avvenire a pena di decadenza del beneficio, entro il 15 settembre 2023.

Seminario di specializzazione

**GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DOPO IL
DECRETO CALDERONE**

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Rotazione in costanza di cassa integrazione straordinaria

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 aprile 2023, n. 10069, ha stabilito come in caso di intervento straordinario di integrazione salariale, la violazione delle disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di adeguati meccanismi di rotazione nella sospensione – in assenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo giustificative dell'adozione di precisi meccanismi alternativi alla rotazione determinati ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 – comporta l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale e quindi l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione *incidenter tantum* del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS, dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento, l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale.

Seminario di specializzazione

**RAPPORTI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI,
SOCI E FAMILIARI**[accedi al sito >](#)